

Approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 04.12.2009

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Presidenza
L'Assessore

Prof. Avv. Gaetano Armao
Commissione nominata con D.A. 306924 del 24/9/2009
Presidente Dott. Pier Luigi Vigna

CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RELAZIONE AL CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Commissione per la redazione del Codice:

Nel quadro delle iniziative rivolte al potenziamento delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, la Regione Sicilia ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di una Commissione che elaborasse un corpus normativo finalizzato ad incrementare l'impermeabilità delle amministrazioni pubbliche della Regione rispetto a qualsiasi forma di

collusione ed infiltrazione mafiosa. Per l'espletamento di tale attività, nel gennaio 2009, l'Assessore alla Presidenza delle Reg. Sicilia, Dott. Giovanni Ilarda, ha dato incarico ad un

pool di esperti di diversa estrazione e professionalità guidati dal Presidente Dott. Pierluigi Vigna (ex Procuratore Nazionale Antimafia dal 1995 al 2005), i quali hanno redatto le disposizioni che seguono. Questo Codice rappresenta una sorta di codice comportamentale del pubblico dipendente, ove sono indicate alcune regole alle quali attenersi per il buon funzionamento dell'amministrazione e per garantire l'impermeabilità del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e corruttivi. E' nell'intento dell'Assessore e

del Presidente della Regione Sicilia trasformare tale Codice in disegno di legge da sottoporre all'esame dell'A.R.S. il cui ambito di applicabilità si intende estendere a tutte le pubbliche amministrazioni della Regione Sicilia (aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, alle Province e Comuni e agli enti ed aziende da questi dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica). Nel giugno 2009 il neo eletto Assessore alla Presidenza, Avv. Gaetano Armao, ha condiviso la volontà del suo predecessore, riconfermando la Commissione di cui sopra.

Obiettivo della Commissione e del Codice:

Il presente Codice costituisce una sorta di "manifesto in itinere" della prevenzione ai fenomeni criminali e dello sviluppo della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni sul quale confrontarsi con l'apparato amministrativo degli enti pubblici, con la classe politica e con l'opinione pubblica. Come si legge nel primo rapporto al Parlamento presentato nel febbraio 2009 dal Servizio anticorruzione e trasparenza del Ministero della Funzione Pubblica, *"la trasparenza è l'antidoto della corruzione e prevenire è meglio che reprimere perché costa meno in termini sia economici che sociali"*.

La Commissione è partita dalla considerazione che il contrasto dei fenomeni di illegalità e della penetrazione mafiosa nella P.A., con particolare riferimento al ciclo dei contratti pubblici, parte e si alimenta tramite la volontà di osteggiare sistematicamente e con capillare organizzazione i fenomeni stessi. Pertanto, si è proceduto ad:

- individuare le "criticità" nei ruoli e nelle responsabilità della P.A.,

A seguito di ciò si sono:

- individuate le azioni e gli strumenti, esistenti e non, per contrastare i punti deboli sia tramite la prevenzione, l'obbligo di denuncia e conseguentemente, la repressione (civile, amministrativa e penale) di alcuni fatti forieri di azioni criminose.

Infine, si è cercato di:

- puntare sulla diffusione della cultura della legalità nel personale della Pubblica Amministrazione e sui controlli di coloro che vengono a contatto con la P.A.

Le maggiori criticità nell'apparato della P.A. si riscontrano nella mancanza di formazione ed informazione del personale. In particolare, è stato riscontrato che in materia di contratti

pubblici sia nel panorama europeo (direttive, regolamenti, procedure d'infrazione e giurisprudenza) che statale e, in particolare in Sicilia, regionale (che gode di potestà legislativa primaria in alcune materie) è soggetta a continue e repentine modifiche legislative, le quali rendono difficile un aggiornamento costante e una conoscenza approfondita dell'interpretazione e applicazione della normativa. Motivi per i quali, sovente, il comportamento del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni sfocia in casi di "cattiva amministrazione": programmazione dell'ente pubblico quasi inesistente, progettazioni delle opere pubbliche non eseguite secondo i dettami normativi, bandi di gara "anomali", procedure di scelta del contraente che rasentano l'arbitrarietà, gestione del contratto superficiale e rapporti con gli operatori economici basati su comportamenti vessatori e di squilibrio contrattuale. Appare evidente che le conseguenze di tali fattispecie di cattiva amministrazione non sono circoscritte nel rapporto tra il singolo cittadino o operatore economico e la P.A., ma certamente hanno una ricaduta sull'intera collettività: opere non costruite a regola d'arte, mancato sviluppo economico, degrado urbano, etc.. La Commissione ha ritenuto che le suddette criticità potrebbero essere contrastate, quale forma di prevenzione, partendo dal miglioramento delle conoscenze e dell'organizzazione delle committenze pubbliche, attraverso vasti e significativi programmi di formazione professionale, informazione e aggiornamento costante dei vari ruoli del personale operante nei vari settori (contratti pubblici, urbanistica, edilizia, etc..) anche con la diffusione di esperienze, strumenti e servizi attraverso forum su reti telematiche dedicate (vedi Titolo II artt. 8, 9 e 14). Altresì, come forma di prevenzione si vorrebbero evitare e/o colpire eventuali fenomeni di cattiva amministrazione che possono essere forieri di infiltrazioni criminali nella P.A. (es: artt. 2, 4, 10 e etc..). Accanto alle suddette azioni di prevenzione e di repressione, si sono formulate le azioni di monitoraggio e controllo del personale, dell'attività loro espletate e di coloro (parenti, utenti) che sono o possono venire in contatto con i pubblici dipendenti (artt. 11, 12, 18, 19 e 22).

Contenuto del Codice:

Il presente Codice si compone di 7 parti o titoli:

- 1) Appalti: dove sono indicate ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto rispetto a quelle previste nell'art. 38 D.lgs n. 163/06 e ulteriori cause di risoluzione del contratto oltre a quelle previste dalla vigente legislazione. Ritenendo particolarmente critica la fase dell'espletamento della gara, sono state inserite clausole per garantire una maggiore trasparenza, pubblicità della stessa, da un lato e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro.
- 2) Personale: formazione, informazione, rotazione periodica, obbligo di denuncia dei dipendenti della Regione Sicilia e questionario per valutare la professionalità degli stessi, sono le più importanti previsioni che riguardano il personale dipendente della Regione
- 3) Movimentazione di denaro: viene prescritta la tracciabilità dei pagamenti da parte o a favore della P.A. come strumento per controllare la movimentazione del denaro
- 4) Parte civile: è previsto l'obbligo di costituzione di parte civile della Regione Sicilia per alcuni reati dei quali siano imputati i dipendenti dell'Amministrazione
- 5) Prevenzione e accertamento della corruzione: si prevede la stipula di un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e Regione per effettuare un controllo a campione sulle situazioni patrimoniali dei dirigenti e funzionari degli uffici della Regione.
- 6) Disposizioni in tema di edilizia
- 7) Protocolli di legalità

Linee guida:

Il codice viene accompagnato da alcune linee guida relative ad una possibile implementazione della normativa regionale siciliana con riferimento all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, al Patto per la sicurezza e regolarità sul lavoro, alla compatibilità ambientale e ad elementi di valutazione dell'offerta e per il contrasto all'abuso del finanziamento pubblico alle imprese.

A) Osservatorio Regionale dei LL.PP.

Questo organismo è regolato dagli artt. da 14 a 29 della legislazione vigente della Regione Siciliana.

Sebbene i compiti attribuiti all'Osservatorio siano molteplici ed articolati, si ritiene, tuttavia, che a tale struttura, che ha una particolare importanza nella prospettiva di una trasparente ed uniforme applicazione del regime degli appalti, potrebbero attribuirsi anche le seguenti funzioni:

- evidenziare sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti dal costo della manodopera, anche con riferimento al costo previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL) di comparto, sottoscritti

dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;

- individuare, e diffondere, le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
- elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti;
- fornire, su richiesta delle stazioni appaltanti, un supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.

E' evidente che l'ampliamento delle funzioni dell'organismo, del quale si è già sottolineato l'importanza, richieda un aumento delle risorse organiche e finanziarie.

B) Patto per la sicurezza e regolarità sul lavoro

1) La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro, per la sua tutela, per la sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organi paritetici.

2) La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiori ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare l'organizzazione del lavoro.

C) Clausole di compatibilità ambientale

1) Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono, nei bandi di gara e nei capitolati, specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali.

A tale fine le stazioni appaltanti configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- minore consumo di risorse materiali non rinnovabili;
- minore produzione di rifiuti;
- utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

2) Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti e lavori realizzati con materiali riciclati.

D) Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta

1) Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta tengono conto anche degli elementi di sostenibilità ambientali, indicati nelle relative clausole.

2) Nei casi in cui si prevede l'impiego diretto di lavoratori (cioè lavoratori non inseriti nel personale dell'impresa), le stazioni appaltanti tengono conto - compatibilmente con la natura del contratto - delle misure per avviare all'inserimento lavorativo, soggetti disabili, disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.

E) Contrasto all'abuso di finanziamento pubblico alle imprese

Principi di base:

1) trasparenza del procedimento di erogazione del pubblico finanziamento e del governo del progetto finanziario;

2) tracciabilità dei flussi di spesa;

3) integrazione delle strategie di controllo e monitoraggio con le strategie di contrasto all'uso illecito del sistema finanziario e di prevenzione dell'infiltrazione mafioso nei sistemi economici e finanziari.

Azioni operative:

- obbligatorietà dei pagamenti attraverso un intermediario bancario nelle forme del bonifico o di pagamenti telematici;

- flussi di erogazione convogliati in uno o più conti dedicati al progetto;
- censimento degli strumenti di finanziamento alle imprese;
- introduzione di un sistema di rilevamento di indici di anomalia specificatamente orientato al trattamento di dati relativi a movimentazioni finanziarie connesse alla gestione di risorse derivanti da pubblici finanziamenti (indici di rischio collegati a requisiti soggettivi; indici di rischio riferibili alla contabilizzazione dei costi; conoscenza diretta dei soggetti percettori);
- formazione del personale preposto a funzioni istruttorie e di controllo dei finanziamenti agevolati alle imprese;
- Costituzione di uno speciale organismo preposto alla pianificazione ed al coordinamento delle strategie di controllo con il compito, collegandosi a reti nazionali, di inserire tutti i finanziamenti pubblici alle imprese derivanti dalle normative comunitarie nazionali e regionali.

La Commissione nell'ottica dell'implementazione integrale dei Protocolli di legalità, auspica l'estensione della disciplina contenuta nel presente codice anche agli amministratori pubblici della Regione Siciliana.

Normative e altri provvedimenti presi in esame e/o richiamati:

- Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. N. 455/1946 e succ. mod. ed integrazioni
- Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture")
- Legge n. 109/94 nel testo coordinato con le L.R. Sicilia n. 7/02 e succ. mod. ed integrazioni sino alla L.R. 20/07
- Protocollo di legalità in data 12 luglio 2005 apposito Protocollo di legalità con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL. e Circolare Ass. Reg. LL.PP. Sicilia 31/1/2006 n. 593 ("*Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005*")
- Legge 20.11.2008 n. 15 ("*misure di contrasto alla criminalità organizzata*")
- Legge 07.08.1990 n. 241 ("*norme sul procedimento amministrativo*")
- L.R. Sicilia 30.04.1991 n. 10 ("*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*")
- Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*")
- Varie Leggi Regionali
- Rapporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione presentato nel 2008
- Rapporto sull'Italia del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (c.d. rapporto GR.E.CO.) presentato in ottobre 2009

TITOLO I

APPALTI

Art. 1

Requisiti di ordine generale

1. Al fine di prevenire infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana e fermo restando quanto previsto dall'art. 38 D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle

pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

2. Nell'atto negoziale dovranno essere inserite le seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 codice civile:

- obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto;

- obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1;

- obbligo di garantire un'efficace azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.

Art. 2

Procedure di espletamento della gara d'appalto

1. Tutte le sedute di gara d'appalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sino all'aggiudicazione provvisoria, devono essere svolte pubblicamente e previo avviso a tutti i partecipanti alla procedura, inviato almeno cinque giorni lavorativi prima, via fax o per telegramma o per posta elettronica certificata. Gli enti appaltanti dovranno dotarsi, entro tre anni dall'adozione del presente Codice, di adeguata attrezzatura (web-cam) per la ripresa video delle sedute di gara e la relativa trasmissione diretta on line.

2. Nelle gare d'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture qualora sia adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante nomina i componenti di una commissione deputata all'accertamento della congruità dell'offerta. Questi devono possedere adeguata professionalità tecnica e giuridico-amministrativa in relazione al ruolo da espletare.

La commissione può avvalersi anche dell'ausilio dei soggetti qualificati appartenenti al Gruppo Misto costituito presso gli Uffici territoriali di Governo.

3. La partecipazione alla commissione di cui al comma 2 non comporta alcun onere finanziario della stazione appaltante.

Art. 3

Individuazione titolare effettivo

A richiesta della stazione appaltante le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatrici o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattative private, debbono fornire il certificato storico della C.C.I.A.A. ove hanno sede legale ed ogni indicazione o documentazione utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Art. 4

Divieto di clausole individualizzanti

1. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori.

2. In casi eccezionali, la stazione appaltante, previo parere favorevole di una commissione tecnica da essa nominata, composta da persone anche esterne alla stazione e qualificata nello specifico settore, può richiedere beni o servizi di speciale valore con caratteristiche esclusive ed infungibili.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2 non comporta alcun onere finanziario a carico della stazione appaltante.

Art. 5

Divieto di subappalto a imprese che hanno partecipato alla gara

1. Come previsto nel Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005 (art. 6 clausola 3), da intendersi qui integralmente richiamato, al fine di evitare infiltrazioni di tipo mafioso e con particolare riferimento al principio della segretezza dell'offerta, le stazioni appaltanti non possono autorizzare affidamenti di subappalti di alcun tipo ad impresa partecipanti alla medesima gara.

Art. 6

Vigilanza

1. Al fine di evitare infiltrazioni di tipo mafioso, l'impresa che risulta aggiudicataria di un appalto, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare i nominativi delle persone a tal fine prescelte alla stazione appaltante che, a sua volta, ne darà tempestiva notizia alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo.

2. Il personale di vigilanza dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che accedono al cantiere siano stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia alla stazione appaltante, che informerà senza ritardo la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo.

3. La violazione dell'obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto.

Art. 7

Criterio di valutazione dell'offerta

Anche con riferimento all'art. 5 L.R. Sicilia n. 15/08, la stazione appaltante dispone l'inserimento negli schemi di bando di gara e di capitolato speciale delle gare pubbliche di clausole che prevedano la preferenza, a parità di punteggio o di offerta di ribasso, per l'impresa che, nella documentazione allegata all'offerta, abbia dimostrato di aver eseguito, su richiesta di organi pubblici, opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant'altro reso necessario dalle previsioni urbanistiche, da quelle edilizie e dalla normativa antimafia in materia di beni confiscati.

TITOLO II

PERSONALE

Art. 8

Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa nella P.A.

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana informano, i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione e ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali, ad esempio, gli appalti di lavori, servizi, e forniture. A tal fine la Regione (Assessorato alla Presidenza) potrà offrire un supporto informativo agli altri Enti.

2. A tal fine nell'ambito delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, secondo le modalità da queste individuate, saranno predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l'educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell'etica professionale e presupposti per l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 9

La formazione del personale nel settore degli appalti dell'urbanistica e dell'edilizia

Le Regioni, le Province ed i Comuni istituiscono, d'intesa fra loro, apposite strutture, composte da soggetti qualificati anche estranei alla pubblica amministrazione, dedicate alla formazione, obbligatoria e continuativa del personale che svolge le proprie mansioni nel settore degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia.

Art. 10

Donativi, utilità- Disciplina

1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al dirigente. Un'eccezione è ammessa solo per i regali d'uso di modico valore in occasione di particolari ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti con i quali il dipendente ha in corso attività di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d'uso di modico valore, o l'offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al dirigente.

2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell'ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.

3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al dirigente ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell'attività della pubblica amministrazione. Il fatto sarà segnalato, a cura dell'organo competente della pubblica amministrazione, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo e denunciato all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Saranno garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l'anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita dalla pubblica amministrazione.

4. La pubblica amministrazione si impegna ad informare le autorità competenti al fine dell'attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.

5. L'omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare. Per la segnalazione di fatti sintomatici di infiltrazioni criminali, la pubblica amministrazione valuterà l'opportunità di attivare un numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, e di ciò sarà data notizia ai dipendenti mediante adeguata forma di comunicazione.

Art. 11

Questionario

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, ai fini di una valutazione della loro professionalità ed affidabilità, devono compilare un questionario, indicando:

a) i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b) se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbia aderito o aderisce ad associazioni od organizzazioni, anche di carattere non riservato; c) se e quali attività professionali od economiche svolgono le persone con loro conviventi;

Art. 12

Obbligo di comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo

1) L'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, al fine di verificare la professionalità ed affidabilità dei dipendenti con riferimento al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, comunica, entro trenta giorni, alla competente Prefettura Ufficio territoriale di Governo, che assume le necessarie informazioni, i nominativi delle persone assunte, con l'indicazione delle mansioni alle stesse conferite.

2) La banca dati della gestione del personale è interconnessa con le Prefetture- Uffici territoriali di Governo della Regione Siciliana mediante accesso riservato.

Art. 13

Obbligo di riferire

1. Il dipendente, di qualsiasi livello, delle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana deve comunicare - non appena ne viene a conoscenza - all'organo burocratico di vertice, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso e per i reati indicati all'art. 1 del presente codice.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 14

Rotazione Periodica

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, con particolare riguardo a quello che svolge le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, tra i quali, la gestione di risorse umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche concernenti interventi abitativi, l'edilizia, l'urbanistica e gli appalti. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico, conseguita, se del caso, mediante una preliminare frequentazione di uno specifico corso di formazione.

Art. 15
Il Dirigente

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa non può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento quando, anche sulla base del questionario redatto dal dipendente, o per notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, emerge la possibilità di un'influenza di tipo mafioso sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

Art. 16
Rispetto ordine cronologico

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione al quale è affidata la trattazione di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovranno rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

2. Il soggetto al quale è affidata la trattazione di un procedimento amministrativo deve sottoporre all'attenzione dell'amministrazione le varie fasi nelle quali il medesimo versa.

Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, dovrà essere offerta adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituirà nuclei ispettivi interni.

Art. 17
Trasparenza dell'azione amministrativa

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione, in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, debbono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.

Art. 18
Identificazione di coloro che accedono ai pubblici uffici

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, con riferimento al principio della trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa od organizzata, istituiscono entro il termine di un anno, adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono ai pubblici uffici.

2. Nel medesimo termine, la Giunta Regionale emana apposite disposizioni attuative anche con riferimento all'istituzione di una banca dati degli accessi.

TITOLO III
MOVIMENTAZIONE DI DENARO

Art. 19
Tracciabilità dei movimenti finanziari

1. Ogni movimentazione di denaro da parte o a favore di una pubblica amministrazione della Regione Siciliana deve essere effettuata per il tramite di intermediari autorizzati, al fine di garantirne la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

2. Non è consentita la cessione a terzi, salvo che si tratti di intermediari finanziari autorizzati, del debito o del credito, da parte o verso le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana.

3. Non sono in alcun caso consentiti i pagamenti con assegni.

TITOLO IV
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'

Art. 20
Requisiti D.I.A.

1. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, la dichiarazione di inizio di attività (DIA) oltre ad attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, deve essere accompagnata da un'autocertificazione con la quale l'interessato dichiara se è stato od è sottoposto a procedimento di prevenzione, se è stato condannato od è sottoposto a processo penale per i reati di criminalità di tipo mafioso di quelli di cui all'art. 1 del presente codice.

**TITOLO IV
PARTE CIVILE**

Art. 21

Obbligo di costituzione di parte civile

1. L'obbligo di costituirsi parte civile ad opera della Regione Siciliana e delle altre pubbliche amministrazioni previsto dall'art 4 L.R. Sicilia n. 15/08 si estende ai processi per i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318 a 322 c.p.) dei quali siano imputati i dipendenti della predette pubbliche amministrazioni.

TITOLO VI

Prevenzione ed accertamento della corruzione

Art. 12

Protocollo d'intesa Regione Sicilia e Guardia di Finanza

1. Il Presidente della Regione stipula un protocollo d'intesa con gli organi competenti, per materia e territorio, del Corpo della Guardia di Finanza al fine di attivare annualmente un controllo delle situazioni patrimoniali relative ad un campione di dirigenti e funzionari degli Uffici della Regione.
2. Le modalità relative all'individuazione del campione ed alle procedure di comunicazione dei risultati, saranno previste nella medesima convenzione.

TITOLO VII

Protocolli di legalità

Art. 23

Stipula di Protocolli di legalità tra la Regione e le Istituzioni statali

1. La Regione siciliana stipula con le competenti autorità dello Stato Protocolli di legalità al fine di prevenire le infiltrazioni di tipo mafioso sulle attività contrattuali della pubblica amministrazione in materia di lavori, servizi e forniture.
2. I protocolli di legalità prevedono ipotesi di risoluzione e di integrazione contrattuale nonché preclusioni e decadenze dalle procedure ad evidenza pubblica.

TITOLO VIII

Edilizia

Art. 24

Variazioni degli strumenti urbanistici

1. Le proposte di variazione agli strumenti urbanistici per la realizzazione di iniziative produttive e/o di trasformazione edilizia, siano esse presentate da ditte individuali od imprese, devono essere corredate dall'indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate avvenute nell'ultimo quinquennio, nonché delle eventuali trascrizioni di contratti e preliminari di acquisto.
2. La documentazione relativa è trasmessa a cura dell'amministrazione comunale precedente alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo prima dell'adozione della delibera comunale di variante urbanistica .

Palermo, 24 novembre 2009